



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 38 DEL 30-12-2019

OGGETTO:

INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO VOLTO AL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO DI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Dicembre, alle ore 12:55, presso la Sede Municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ERCULIANI SERGIO	X		PUOTI RODOLFO		X
GRASSI ENRICA	X		OSTONI MASSIMO		X
CONTI FIORENZO		X	DIANO ALBERTO		X
MASSAINI CINZIA	X				
LAMBERTI MAURO	X				
LEONI MARIO	X				
LEONARDI MARIO	X				
CAMMARANO ALESSANDRO	X				
FACCINI CRISTINA	X				
FRANCHI FRANCO		X			

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 5

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Maria che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relaziona il Sindaco.

Si passa, poi, all'esame del testo deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 91/1992 in materia di acquisto, riacquisto, rinuncia e perdita della cittadinanza italiana, che richiama, a seconda delle tipologie di acquisto, la competenza ora della Presidenza della Repubblica, ovvero del Ministero dell'Interno, del Prefetto e in alcuni ipotesi del medesimo Sindaco;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 1991 che disciplina l'ipotesi di riconoscimento ininterrotto della cittadinanza italiana da parte di stranieri che hanno mantenuto anche il nostro status, per derivazione paterna/materna in base ai principi di "iure sanguinis";

DATO ATTO che tale procedimento è nella competenza del Consolato italiano per i cittadini stranieri residenti all'estero o del Sindaco del Comune di residenza;

VISTA la Legge in data 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo ad oggi vigente con particolare riguardo all'art. 2 commi 2 e 4, e all'art.29 ai sensi dei quali, fra l'altro:

-prevede in trenta giorni il termine di conclusione dei procedimenti per i quali non sia previsto un diverso termine da norme di legge o provvedimenti di competenza delle amministrazioni statali;

-le amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali possono stabilire termini anche superiori a 90 giorni se indispensabili, tenuto conto della sostenibilità, dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento;

-i termini superiori a 90 giorni non possono comunque superare i 180 giorni con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione;

-le disposizioni concernenti gli obblighi di conclusione dei procedimenti nei termini prefissati attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

-le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti i livelli essenziali delle prestazioni ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

CONSIDERATO che il procedimento volto al riconoscimento dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano di competenza del Comune è particolarmente complesso per le seguenti motivazioni, indicate a titolo non esaustivo:

-la valutazione in ordine all'ammissibilità e sussistenza dei requisiti avviene nell'ambito di due procedimenti distinti e contestuali. L'uno al fine di verificare la effettiva residenza anagrafica dello straniero e quindi riconoscere la competenza del Sindaco a ricevere la domanda di cittadinanza, l'altro riguardante l'effettiva verifica dei documenti stranieri esibiti che sarà curata dall'ufficiale di stato civile il quale dovrà interagire con comuni e consolati per accertare che sul richiedente e i suoi ascendenti non sussistano rinunce/perdite della nostra cittadinanza italiana;

-la contestualità dei due procedimenti è individuabile nel fatto che il procedimento anagrafico di residenza nel territorio comunale è condizione preliminare per l'avvio del procedimento di stato civile di cui trattasi e la finalità del riconoscimento di status permette di effettuare la registrazione anagrafica in mancanza dei titoli di soggiorno altrimenti richiesti per i cittadini stranieri;

-l'attività istruttoria comporta altresì la necessità di un approfondito e accurato studio del contesto normativo interessato dal caso specifico, a causa della sopravvenienza di normative diversificate cui

attenersi ai sensi del principio del "tempus regit actum", a volte peraltro colpite da pronunce della Corte costituzionale che ne determinano la decadenza con effetto retroattivo;

DATO ATTO che il procedimento di iscrizione anagrafica, in base al DPR 223/1989 e ss.mm, ha un termine massimo di 100 gg in quanto, la domanda di residenza corredata da tutti i documenti e requisiti previsti per legge, deve essere registrata entro i 2 gg lavorativi (la decorrenza dell'iscrizione è dalla domanda) mentre i controlli anche tramite polizia locale, o personale all'uopo incaricato, sull'effettiva dimora abituale si esplicano nei successivi 45 gg. Qualora vi siano motivi ostativi alla residenza, l'ufficiale d'anagrafe interrompe i termini del procedimento di controllo per massimo 10 gg ed in presenza di memorie integrative esibite dal cittadino, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, il termine ricomincia a decorrere per ulteriori 45 gg al termine dei quali l'ufficiale può confermare la residenza acquisita entro i 2 gg o annullare con effetto retroattivo la registrazione anagrafica;

RILEVATO che i cittadini stranieri di origine italiana usufruiscono di norme semplificative per l'iscrizione, infatti, non devono esibire il permesso di soggiorno, ma la mera dichiarazione di presenza in Italia e pertanto la maggior parte arriva con visti turistici della durata massima di 90 gg.;

RILEVATO che la circolare K28/1991 che disciplina il procedimento specifico non detta espressamente un termine per la conclusione di detto procedimento e pertanto si richiama il termine ordinario di 30 gg.;

DATO ATTO, pertanto, che il termine in capo all'ufficiale di stato civile, per il riconoscimento del nostro status civitatis confligge con il termine in capo all'ufficiale d'anagrafe per la conferma della residenza e che tale ultimo procedimento è funzionale ad incardinare la competenza amministrativa del Sindaco;

CONSIDERATO che è essenziale evitare che procedimenti conclusi positivamente con il riconoscimento della cittadinanza italiana e la contestuale trascrizione di atti di stato civile nei nostri registri siano poi retroattivamente viziati per difetto di competenza e quindi annullabili retroattivamente con ricadute negative amministrative e con possibili contenziosi con il cittadino;

CONSIDERATA, altresì, la rilevanza dell'interesse pubblico sotteso ai procedimenti di cittadinanza e di immigrazione come desumibile, fra l'altro, dalle previsioni normative in materia di definizione dei termini di procedimento da parte delle Amministrazioni dello Stato e avuto riguardo alla stretta connessione fra procedimento anagrafico di residenza del cittadino straniero per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ed i procedimenti di immigrazione;

DATO ATTO che è notorio che questi procedimenti aumentano statisticamente nei mesi estivi ~~quando in occasione delle ferie questi cittadini si recano in Italia, con visto turistico, nella speranza di ottenere il riconoscimento con tempi più celeri rispetto a quelli assicurati presso i Consolati; si noti, tra l'altro, che negli anni il fenomeno si è incrementato a seguito delle gravi crisi economiche in alcuni paesi dell'America latina;~~

RITENUTO, pertanto, necessario individuare un termine per il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana armonico rispetto al termine di 100 giorni del procedimento anagrafico tenuto conto della complessità del procedimento e delle esigenze di sostenibilità organizzativa dell'Ente e della particolare natura degli interessi pubblici coinvolti per le ragioni sopra riportate;

VISTO l'art. 16 comma 7 del DPR 572/1993 Regolamento attuativo della legge sulla cittadinanza italiana, Legge 91/1992 che stabilisce il termine massimo di 120 gg per gli accertamenti dell'ufficiale di stato civile in merito alle dichiarazioni di acquisto, riacquisto, rinuncia alla cittadinanza italiana;

DATO ATTO che pare coerente richiamare il suddetto termine in via analogica anche al procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per cui il suddetto termine debba essere elevato da 30 gg a 120 gg in modo che l'iter procedimentale non possa essere influenzato dall'eventuale annullamento ex tunc dell'iscrizione anagrafica con gravi adempimenti d'ufficio che richiamano la Procura per l'azione di rettificazione degli atti trascritti e la segnalazione alle autorità di P.S. per dichiarazioni mendaci in merito alla dimora abituale;

RITENUTO pertanto di integrare il vigente regolamento in materia di responsabile di procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21.11.97 e s.m.e i.;

VISTI, altresì, i seguenti atti normativi e prassi ministeriale di riferimento:

- Legge 5 febbraio 1992, n.91 e s.m.i.;
- DPR 12 ottobre 1993, n.572 e s.m.i.;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.;
- Circolare Ministero dell'Interno K.28.1 dell'08/04/1991;
- D.Lgs. 18 agosto 2000 s.m.i. con particolare riguardo agli articoli 48 e 107;

Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che la Commissione Consiliare competente non ha potuto esaminare la pratica in quanto la seduta è andata deserta, per mancanza del numero legale;

Presenti votanti n. 8,

con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

-di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di definire il termine di conclusione del procedimento volto al riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano di cittadini stranieri di ceppo italiano in 120 (centoventi) giorni decorrenti ai sensi di legge dalla ricezione della relativa istanza, fatti salvi i periodi di interruzione e/o sospensione nei casi previsti dalla legge;

-di integrare il vigente regolamento in premessa richiamato;

-di disporre l'aggiornamento del termine del procedimento di cui trattasi secondo le previsioni dell'art.2 e seguenti della L.241/1990 e s.m.i. e D.Lgs.33/2013 e s.m.i.;

-di dare atto che, per quanto non previsto nel presente provvedimento con riguardo al termine, il procedimento in oggetto è disciplinato dalla normativa e dai vigenti atti organizzativi di competenza comunale, come citati in premessa.

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VALUTATA l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90;

Presenti votanti n. 8,
con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

-di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art..134, comma 4, D.Lgs.
267/2000



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

ATTO N. 38 DEL 30-12-2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO VOLTO AL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO DI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione MARIA CIRAULO certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno 10-01-2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 25-01-2020.

Addì, 10-01-2020

Il Responsabile della pubblicazione
CIRAULO MARIA

~~Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.~~